



Città di Veroli

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 30 DEL REGISTRO GENERALE	OGGETTO: Manifestazione sportiva "Torneo 3 contro 3 Città di Veroli" – 17, 18 e 19 luglio 2026 – Piazza Mazzoli. Ordinanza contingibile e urgente recante divieto di somministrazione e vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro e di vendita di bevande nei contenitori originali (bottiglie e lattine) ai sensi dell'art 54, comma 4 del D.Lgs n. 267/2000
Data: 14/07/2026	

Il giorno 14/07/2026 nel proprio Ufficio.

IL SINDACO

Premesso che nei giorni **17, 18 e 19 luglio 2026**, in **Piazza Mazzoli**, si svolgerà la manifestazione sportiva denominata **"Torneo 3 contro 3 Città di Veroli"**, dalle ore 16:30 alle ore 24:00 di ciascuna giornata evento che richiama la partecipazione di numerosi atleti, accompagnatori, spettatori e visitatori;

Considerato che lo svolgimento della manifestazione determina una significativa concentrazione di persone nell'area interessata dall'evento, rendendo necessario adottare idonee misure di prevenzione finalizzate alla tutela dell'incolumità pubblica e al regolare svolgimento della manifestazione;

Rilevato che la somministrazione e la vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro, nonché la vendita di bevande nei contenitori originali, in particolare bottiglie e lattine, possono determinare situazioni di concreto pericolo, atteso che tali contenitori, ove accidentalmente infranti o utilizzati impropriamente, possono provocare lesioni alle persone, costituire strumenti atti ad offendere, compromettere la sicurezza degli spettatori e degli atleti e ostacolare le attività di vigilanza e di soccorso;

Considerato, altresì, che l'abbandono di bottiglie, bicchieri e lattine nelle aree interessate dalla manifestazione può determinare ulteriori situazioni di pericolo, incidendo negativamente sulla sicurezza, sul decoro e sulla piena fruibilità degli spazi pubblici;

Ritenuto, pertanto, necessario adottare, limitatamente ai giorni e agli orari di svolgimento della manifestazione, misure straordinarie e temporanee volte a vietare la somministrazione e la vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro, nonché la vendita di bevande nei contenitori originali, consentendone esclusivamente la miscita in bicchieri o altri contenitori realizzati in materiale non frangibile;

Ritenuto che ricorrano i presupposti per l'adozione di un provvedimento contingibile e urgente, strettamente limitato nel tempo e nello spazio, finalizzato a prevenire situazioni di concreto pericolo per l'incolumità pubblica connesse allo svolgimento della manifestazione;

Visto l'art. 54, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ai sensi del quale il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato, provvedimenti, anche contingibili e urgenti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

Richiamato, altresì, l'art. 50, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nella parte in cui attribuisce al Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, il potere di adottare ordinanze contingibili e urgenti in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio ovvero di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e il relativo Regolamento di esecuzione;

Vista la Legge 24 novembre 1981, n. 689;

Vista la Legge Regionale Lazio 29 novembre 2006, n. 21;

Visto il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114;

Dato atto che il presente provvedimento è stato preventivamente comunicato al Prefetto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 54, comma 4, del TUEL;

ORDINA

per i giorni **17, 18 e 19 luglio 2026, dalle ore 16:00 alle ore 24:00** di ciascuna giornata, **nell'area di Piazza Mazzoli, nelle vie e piazze immediatamente adiacenti interessate dalla manifestazione:**

- 1) ai titolari e gestori di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, agli esercizi commerciali, agli operatori commerciali su area pubblica autorizzati, ai circoli privati, agli stand enogastronomici temporaneamente autorizzati e a ogni altro soggetto comunque autorizzato alla vendita o somministrazione di bevande:
 - è fatto divieto di somministrare bevande di qualsiasi tipo in contenitori di vetro e lattine;
 - è fatto divieto di vendere per asporto bevande in contenitori di vetro e nei contenitori originali costituiti da bottiglie e lattine;
 - la somministrazione è consentita esclusivamente mediante bicchieri o altri contenitori in materiale non frangibile.
- 2) a chiunque:
 - è fatto divieto di consumare o di detenere ai fini del consumo immediato sulle aree pubbliche o aperte al pubblico come sopra indicate, bevande di qualsiasi genere contenute in bottiglie, bicchieri o altri contenitori di vetro e in lattine;

La presente ordinanza è immediatamente efficace ai sensi dell'art. 21-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

La violazione delle disposizioni contenute nella presente ordinanza, salvo che il fatto costituisca reato o sia diversamente sanzionato da specifiche disposizioni di legge, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Ai sensi degli articoli 13 e 20 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, gli organi accertatori procedono, ove ne ricorrano i presupposti, al sequestro cautelare amministrativo dei contenitori oggetto della violazione, finalizzato all'eventuale confisca.

La Polizia Locale e tutti gli altri organi di polizia sono incaricati della vigilanza sull'osservanza della presente ordinanza.

DISPONE

- la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio on-line del Comune di Veroli;
- la trasmissione della presente ordinanza:
 - alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Frosinone;
 - alla Questura di Frosinone;
 - al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Frosinone;
 - alla Stazione Carabinieri di Veroli;
 - al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Frosinone;
 - al Comando della Polizia Locale del Comune di Veroli;
 - agli uffici comunali competenti.

AVVERTE

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio entro sessanta giorni dalla pubblicazione, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla medesima data, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

IL SINDACO

Dott. Germano Caperna

PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO

Il presente atto, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio Online dell'Ente e vi resterà affisso ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000.

Documento sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Veroli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.